

Deliberazione della Giunta Regionale 7 aprile 2014, n. 28-7383
Assistenza sanitaria cittadini iscritti all'AIRE. Principi attuativi.

A relazione dell'Assessore Cavallera:

L'art. 8 – septies del Decreto Legislativo 502 del 30/12/1992 e s.m.i. prevede che i rimborsi relativi alle prestazioni erogate in forma indiretta sono definiti dalle regioni e dalle province autonome in misura non superiore al cinquanta per cento delle corrispondenti tariffe regionali determinate ai sensi dell'articolo 8-sexies. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, e' abolita l'assistenza in forma indiretta per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e in regime di degenza. Resta ferma la normativa vigente in materia di assistenza sanitaria all'estero.

I cittadini italiani che trasferiscono (o hanno trasferito) la residenza in uno Stato con il quale non è in vigore alcuna convenzione con l'Italia perdono il diritto all'assistenza sanitaria sia in Italia che all'estero all'atto della cancellazione dall'anagrafe comunale e dell'iscrizione all'A.I.R.E (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero), fatta eccezione per i lavoratori di diritto italiano in distacco, che mantengono il diritto all'assistenza sanitaria in Italia e all'estero.

L'iscrizione all'A.I.R.E. o il diritto di voto in Italia, non aprono un diritto all'assistenza sanitaria in Italia.

Tuttavia, ai sensi del D.M. 1/02/1996 ai cittadini con lo stato di emigrato, vale a dire coloro i quali hanno acquisito la cittadinanza italiana sul territorio nazionale, nate in Italia e i titolari di pensione corrisposta da Enti Previdenziali italiani, che rientrano temporaneamente in Italia, sono riconosciute, a titolo gratuito, le prestazioni ospedaliere urgenti e per un periodo massimo di 90 giorni per ogni anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie.

Per ottenere le prestazioni ospedaliere urgenti è necessario presentare un attestato rilasciato dal Consolato competente che attesta lo stato di emigrato. In mancanza dell'attestato del consolato, può essere sottoscritta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in cui si dichiara, oltre al proprio stato di emigrato, che non si è in possesso di una copertura assicurativa pubblica o privata contro le malattie;

visto il D.M. 01/021996;

visto il D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992;

tutto ciò premesso e considerato, udita la proposta del relatore,

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di dare atto che per i cittadini iscritti A.I.R.E con lo stato di emigrato e i titolari di pensione corrisposta da Enti Previdenziali italiani, qualora non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, hanno diritto ad usufruire di prestazioni ospedaliere urgenti erogate e per un periodo massimo di 90 giorni per ogni anno solare anche non consecutivi;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. In entrambi i casi il termine decorre dalla data di pubblicazione sul BURP.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)